Pubblicato il 26/05/2017

N. 00463/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2016, proposto da:

Immobiliare Gli Ulivi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2;

contro

Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino, 30/18;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 10551/2016 avente ad oggetto

rigetto istanza di accertamento di conformità per opere edilizie realizzate in variante ai progetti approvati

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bordighera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che la presente controversia concerne in via principale l'impugnativa di un atto di diniego di sanatoria nonché il richiamo ad una precedente ordinanza sanzionatoria;
- ritenuto che il gravame sia prima facie fondato in relazione ai profili già evidenziati in sede di statuizione cautelare (cfr. ordinanza di accoglimento n. 164\2016), con conseguente applicabilità dell'art. 74 cod proc amm;
- atteso che, sul versante procedimentale nel caso di specie risulta violato il principio di cui all'art. 10 bis legge 241\1990 ed i noti corollari alla stessa norma connessi;
- considerato che, in linea generale, la norma invocata esprime un principio di carattere generale, applicabile a tutti i

procedimenti ad istanza di parte, avendo l'istituto del c.d. preavviso di rigetto lo scopo di far riconoscere alle Amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr. ex multis Tar Lazio 12067\2016);

- atteso che ben diversa è la funzione della richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale, posta logicamente a monte nella scansione procedimentale rispetto alla comunicazione conclusiva predetta;

- rilevato che, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge come alla richiesta di documentazione integrativa (peraltro in gran parte adempiuta dalla parte, cosicchè anche sul punto è fondato il vizio di difetto di motivazione dedotto da parte ricorrente) non abbia fatto seguito la doverosa comunicazione contenente la specifica indicazione dei motivi ostativi;

- atteso che tale carenza si riverbera anche sulla fondatezza del profilo sostanziale dedotto, in specie con riferimento alla mancanza di una adeguata valutazione e qualificazione delle opere in questione, confermata dalla genericità e superficialità

delle argomentazioni sottese alla scelta della sanzione demolitoria;

- rilevato che, infatti, negli atti impugnati la p.a. non ha svolto il necessario e dovuto approfondimento in ordine alla specifica qualificazione delle opere in contestazione, limitandosi a richiamare un precedente ordine demolitorio, peraltro anch'esso generico sul punto;

- considerato che a quest'ultimo proposito, per ciò che concerne l'invocata applicazione della pregressa ordinanza sanzionatoria, oltre agli effetti derivanti dall'illegittimità del diniego di sanatoria impugnato (anche rispetto alla cancellata, oggetto di separata analisi in sede di discussione da parte della difesa resistente), assume rilievo dirimente il principio secondo cui nel processo amministrativo, ove l'interessato abbia attivato un procedimento per ottenere il permesso di costruire a sanatoria degli abusi edilizi da lui commessi, il ricorso già proposto avverso il provvedimento repressivo emesso dall'Amministrazione pubblica diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, perché divenuto inefficace, dovendo essere sostituito da un nuovo provvedimento sanzionatorio (cfr. ex multis CdS 4941\2016);

- atteso che in tal caso, infatti, la presentazione dell'istanza di sanatoria produce l'effetto di rendere inefficace tale

provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che a seguito dell'istanza di sanatoria l'ordinanza di demolizione deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio (cfr. ex multis Tar Piemonte 1284\2016)

- ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso vada accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

- considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Davide Ponte	**Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO